



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2013^(*)

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come scopo principale la promozione di una rinnovata cultura dello sport tesa a riavvicinare i cittadini allo sport in generale e al gioco del calcio in particolare, con l'obiettivo di recuperare i valori della competizione e della «festa» sportiva, attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi.

Tale proposta è il risultato dell'approvazione, nella scorsa legislatura, da parte della 7^a Commissione (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, di un testo unificato dei disegni di legge nn. 1193, 1361 e 1437. Il Comitato ristretto costituito presso la 7^a Commissione ha svolto numerose audizioni, durante le quali sono stati ascoltati l'ANCI, l'UPI, la Conferenza delle regioni, la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo, il CONI, la FIGC, il Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, la Lega professionisti serie A e B.

Al termine delle audizioni il Comitato ristretto ha quindi convenuto di elaborare un testo unificato finalizzato ad accelerare il processo di realizzazione degli impianti di grandi dimensioni, al fine di dare priorità alle strutture dedicate alle competizioni di rilievo internazionale, anche in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio del 2016.

A tal proposito, si evidenzia che tra gli stadi italiani si annoverano 126 strutture utilizzate dal calcio professionistico, di cui 69 hanno una capienza inferiore ai 10.000 posti. Tali impianti sono datati (l'età media è di 67 anni), poco confortevoli e non pienamente rispondenti agli *standard* di sicurezza.

Innanzitutto, la proprietà comunale dell'impiantistica sportiva (salvo rare eccezioni, come lo stadio «Olimpico» di Roma di proprietà del CONI o lo stadio di Reggio Emilia) comporta costi di gestione e per la sicurezza (diretti, per l'impiego di agenti e strutture, indiretti, per danni materiali, impatti negativi di immagine, eccetera) che ricadono sulla collettività, impoverendo le già esigue casse degli enti comunali.

Gli stadi sono tutti sottoposti a vincoli urbanistici e monumentali, spesso sono situati al centro delle città e possono generare problemi di ordine pubblico e sicurezza. A più livelli istituzionali si è manifestata la volontà politica di risolvere il problema, trasferendo gli stadi fuori dalle città, per consentire una riqualificazione del territorio, per rispondere al bisogno di sicurezza manifestato in modo crescente dai cittadini e garantire migliore vivibilità al tessuto urbano. Le molteplici difficoltà burocratiche, amministrative e finanziarie, che impediscono l'edificazione di uno stadio in meno di otto anni, però, scoraggiano gli investitori privati.

Eppure, il calcio (quale primo sport nazionale) genera un giro di affari annuo di più di 6 miliardi di euro, quasi mezzo punto di PIL (dato: *Innovare Stadi*). Di questi, solo una piccolissima parte, neppure 250 milioni di euro, pari a meno del 5 per cento, arriva dagli stadi. Il fattore stadio per le quattro società più importanti (Juventus, Milan, Inter e Roma) vale non più del 15 per cento del giro di affari complessivo, generando poco più di 30 milioni di euro all'anno. Le percentuali degli incassi da stadio, rispetto al fatturato, sono per il campionato italiano del 12 per cento, per la *Premier League* (il campionato inglese) del 42

per cento. Le stime del giro d'affari finalizzato alla costruzione e al rifacimento degli stadi italiani dei campionati professionistici entro il 2016 sono pari a 4 miliardi di euro. Se si estende tale valutazione alle arene, ai palazzetti e alle infrastrutture sportive, si arriva anche a 20 miliardi di euro.

Per realizzare uno stadio *ex novo* o per ristrutturarlo occorre trasformare il modello attuale dello «stadio calcistico», come fino ad oggi concepito, nel modello dello «stadio produttivo», secondo le diverse tipologie oggi esistenti (stadio multifunzionale, per più eventi sportivi, o stadio americano, inserito in un'area generalmente dedicata all'intrattenimento e alla cultura, come l'esempio dello stadio di Firenze proposto recentemente dal presidente della Fiorentina), rispondendo alle specifiche caratteristiche culturali e sociali del territorio. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nel prevedere un programma straordinario per l'impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico, stabilisce che l'esercizio della pratica calcistica deve essere reso «maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali». Stadio «produttivo» significa dunque stadio che produce reddito, per intenderci, «multifunzionale» («complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva», così definito nel decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005). E, se produce reddito, si rivolge necessariamente a più soggetti che manifestano un interesse economico nel progetto (un modello può essere quello dell'*Amsterdam Arena*, del 1996, dotata di multisala, sala concerti, casinò, area commerciale).

L'esperienza internazionale ci insegna, tuttavia, che ogni volta che sono stati approntati nuovi strumenti normativi e agevo-

lazioni amministrative lo Stato ha messo a disposizione strumenti finanziari flessibili e innovativi, con una partecipazione pubblica in termini di contributi a sostenere l'investimento privato.

È accaduto in Inghilterra con l'ormai famoso *Taylor Act* (che ha agevolato l'accordo tra Federazione inglese, *Premier League* e governo per l'istituzione nel 1990 del *Football Trust*, poi sostituito dalla *Football Foundation*, finanziato dallo Stato, con una riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse) che, nel 2000, ha destinato circa 170 milioni di sterline al finanziamento della costruzione degli stadi, contro i 900 milioni investiti dai *club*.

È accaduto in Germania, dove gli stadi vennero in parte ristrutturati, in parte costruiti *ex novo* (secondo le più moderne linee architettoniche e le più efficienti tecnologie) in occasione dei Mondiali di calcio del 2006.

L'Italia ha avuto la sua occasione, con i Mondiali del 1990, ma non è riuscita a sfruttarla.

Il piano triennale di intervento straordinario, previsto all'articolo 3 del presente disegno di legge, oltre a rappresentare lo strumento finanziario dello Stato per abbattere gli interessi sul conto capitale degli investimenti, deve costituire, per un periodo comunque breve (di qui la straordinarietà del piano di intervento), il perno intorno al quale le istituzioni locali, le federazioni e le società sportive devono muoversi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. Questi soggetti possono avvalersi degli strumenti offerti dal programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in coordinamento con la Fondazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (peraltro non ancora costituita, nonostante l'obbligo normativo).

La «modernizzazione» di uno stadio produce *benefits* su vari livelli: aumento dei sistemi di sicurezza (videosorveglianza, inter-

faccia unico verso le Forze di polizia, i vigili del fuoco, gli operatori sanitari, interoperabilità dei sistemi e delle telecomunicazioni fisse e mobili all'interno e all'esterno dello stadio, ottimizzazione dell'uso delle risorse in termini di personale e degli spazi in sicurezza), ritorno d'immagine per le società sportive e creazione di servizi aggiuntivi (accessi, *ticketing*, *parking*, eccetera).

La presente proposta coinvolge tutti i soggetti che da anni manifestano interesse allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, tenuto conto delle necessità dei protagonisti del mondo dello sport e delle diverse esigenze della collettività, che si avvantaggerebbe sia per la riduzione, se non l'annullamento, dei costi per la gestione dell'impianto, sia per la riqualificazione della propria area urbana (come è accaduto a Barcellona e a Londra), sia per possibili evoluzioni tecnologiche e ambientali del territorio cittadino, per la creazione di nuovi posti di lavoro (si parla di almeno 85.000 nuovi posti: dato *Stage up*), per la nascita di nuovi centri di aggregazione sociale e culturale e, in generale, per un miglioramento dell'*asset* territoriale, rappresentato da indici di appartenenza alla comunità locale elevati, buona immagine del territorio, efficace incentivazione dell'indotto.

È di tutta evidenza che uno stadio nuovo porta nuove risorse alle società sportive. I ricavi da stadio potrebbero riequilibrare le voci di entrata dei *club* di Serie A. Il caso dell'Arsenal, storico *club* inglese, è emblematico. Il nuovo stadio *Emirates*, sito a *Ashburton Grove*, ha generato nella sua prima stagione sportiva un incremento del 110 per cento dei soli incassi da stadio (da 64 milioni a 135 milioni). *Sky-box*, *naming rights*, parcheggi, affitto negozi, centri commerciali, cinema, sale congressi, musei, *stores* sono soltanto alcune delle opportunità che un nuovo stadio potrebbe offrire al fine di incrementare le entrate delle società sportive.

Lo stadio potrà svolgere un'importante funzione di aggregazione sociale, diverrà uno spazio accogliente, da vivere tutta la settimana, adatto a tutta la famiglia. Sarà dotato di cinema, ristoranti e attività commerciali di vario genere. È noto che le aziende sono attratte dalle strutture sportive (stadi, centri polifunzionali, eccetera) in quanto ritenute ottime *locations* per intrattenere rapporti con la propria clientela. Anche sotto il profilo ambientale, lo sviluppo dell'impiantistica sportiva potrebbe portare vantaggi, grazie alle agevolazioni fiscali già previste in tale settore per la produzione di energia alternativa. I nuovi stadi europei hanno tutti una copertura fotovoltaica. Ad esempio, lo stadio di Kaiserslautern (il *Fritz Walter Stadion*) produce annualmente 720.000 kWh, che coprono il fabbisogno di energia elettrica di centinaia di famiglie. E così lo *Stade de Suisse Wankdorf* di Berna o il futuro stadio di Taipei.

Proprio in occasione del voto di fiducia al Senato, lo stesso presidente Letta ha parlato degli stadi e della necessità di intervenire con determinazione e concretezza, affinché partendo da questi temi si possa giungere a cambiamenti volti a migliorare le criticità nelle nostre città e nel contempo a sostenere lo sviluppo. Per tali motivi, si auspica che il presente disegno di legge possa trovare ampia condivisione all'interno di tutti i gruppi parlamentari.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge e in particolare specifica che lo scopo è di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti. Le opere oggetto della legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

L'articolo 2 precisa che per «stadio» si intende un impianto sportivo dotato di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed

associazioni professionistiche, comprensivo anche delle aree correlate esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dello stesso impianto sportivo. Inoltre, per «complesso multifunzionale» si intende l'insieme di più impianti sportivi, ivi incluso lo stadio, collegati tra loro da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali. Per «soggetto proponente» si intende la società sportiva ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice dell'impianto, nonché i soggetti pubblici o privati che, intendendo effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, abbiano stipulato un accordo con la medesima società per la cessione del complesso o del solo stadio, ovvero per il conferimento del diritto d'uso per una durata di almeno venti anni. La stipulazione dell'accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3.

Il Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 3, è definito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i rappresentanti dell'ANCI e del CONI e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Il Piano include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e nella sua predisposizione si deve tenere conto anche delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuove strutture o di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento di quelle già esistenti, già in corso alla data

di entrata in vigore della legge. Nell'ambito del Piano triennale di intervento è prevista la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine, è prevista l'istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio, in cui confluiscono il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono determinati congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Istituto per il credito sportivo i quali, allo scopo, stipulano un'apposita convenzione. I soggetti che intendono accedere ai contributi devono presentare entro tre mesi uno studio di fattibilità, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Entro il medesimo termine, gli enti locali che abbiano dato già inizio alle attività di individuazione delle aree devono presentare una richiesta scritta, anch'essa contenente gli oneri finanziari complessivi.

L'articolo 4 affronta il tema dell'individuazione delle aree per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, che può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente o del comune. La localizzazione deve essere supportata da uno studio di fattibilità, nonché dal relativo piano finanziario, che indichi anche le eventuali risorse pubbliche da utilizzare. Entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio, il sindaco promuove un accordo di programma, che deve concludersi entro sei mesi, anche al fine di approvare le varianti urbanistiche e commerciali nonché di conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. Qualora l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali l'adesione del sindaco deve essere ratificata dalla giunta comunale entro

trenta giorni. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge n. 179 del 1992.

Resta impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), tanto che è prevista in ogni caso la partecipazione del rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo territorialmente competente e che alla conferenza convocata per raggiungere l'accordo si applica, anche quanto agli effetti del dissenso, la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 (articoli da 14 a 14-*quinquies*). Nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concederla a titolo oneroso. Il comune può inoltre cedere, a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente dell'effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. In tali casi il valore della cessione deve essere individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'articolazione regionale dell'Agenzia delle entrate competente. Al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, la norma precisa che gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia delle entrate devono essere posti a carico dei soggetti cessionari interessati. Alla procedura di cessione si applicano le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

L'articolo 5 individua il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali. Fatte salve anzitutto le vigenti norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, l'articolo stabilisce, inoltre,

che occorre garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto, per garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori e prevedere locali da adibire a palestre, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza. In particolare, occorre prevedere una diversificazione dell'attività all'interno della struttura, palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata, la massima adattabilità alle riprese televisive, un sistema di telecamere a circuito chiuso e una centrale operativa.

L'articolo 6 prevede la facoltà per i comuni di cedere la proprietà o il diritto di superficie degli impianti già esistenti alle società sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo l'uso prevalente. Il trasferimento del diritto di superficie deve essere effettuato per un periodo di tempo non inferiore a cinquanta anni. Possono essere oggetto di cessione anche le aree e le strutture funzionali o pertinenziali, quali parcheggi e aree di accoglienza. L'operazione di cessione, che avviene attraverso affidamento diretto, è basata su una perizia di stima redatta dall'articolazione regionale dell'Agenzia delle entrate competente ed è subordinata al preventivo inserimento degli impianti interessati nel patrimonio disponibile del comune. Il soggetto acquirente deve garantire che le strutture siano utilizzate per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive, ovvero per funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati. Il comune deve indicare, nell'atto di cessione, le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni esistenti, degli impianti e delle aree funzionali e pertinenziali oggetto di trasferimento. La realizzazione delle opere di ristrutturazione degli stadi può avvenire in base a denuncia di inizio attività (DIA) qualora le opere siano conformi alle destinazioni d'uso previste e siano avviate entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge. In caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i

quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire e in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli stadi attualmente insistono, si prevede il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 4 (studio di fattibilità per l'individuazione delle aree e successivo accordo di programma). In caso di fallimento della società sportiva, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni caso, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

L'articolo 7 reca misure per favorire la costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti. A tal fine, si prevede l'accesso alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo e ai contributi erogati dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio gli impianti sono ubicati. Inoltre, al fine dell'attribuzione dei contributi, sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di impianti sportivi destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e anche per eventi sociali e culturali, siano idonei a generare processi di riqualificazione ambientale, creino occupazione e prevedano la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative.

L'articolo 8 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n.9 del 2008, che ha disposto la contitolarità del diritto all'utilizzazione della competizione sportiva a fini economici fra soggetto organizzatore della competizione e organizzatori degli eventi, l'introduzione di un sistema di commercializzazione dei diritti audiovisivi in forma

centralizzata e l'applicazione di un meccanismo predeterminato per il riparto degli introiti. La prima modifica riguarda la percentuale delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da destinare alla mutualità generale, specificata con riferimento allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, ad investimenti per la sicurezza degli impianti e al finanziamento di almeno due progetti all'anno per sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche: a fronte dell'attuale «non meno del 4 per cento delle risorse» (articolo 22), la proposta prevede l'assegnazione dello 0,5 per cento. Una seconda modifica riguarda la mutualità per le categorie inferiori. Attualmente, l'articolo 24 del decreto legislativo n.9 del 2008 prevede che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina una quota annua non inferiore al 6 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori. La proposta prevede, invece, che l'organizzatore del campionato di serie A destini il 10 per cento delle risorse a varie finalità: lo 0,5 per cento alla mutualità generale; il 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; l'1 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; l'1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche. Infine, l'articolo 9 prevede che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i loro statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti e degli stadi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «stadio»: l'impianto sportivo, purché con almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti resi-

denziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

d) «società sportiva»: la società sportiva o associazione sportiva costituita ai sensi degli articoli 10 e seguenti della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

e) «soggetto proponente»: la società sportiva ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stadio oggetto di ristrutturazione.

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 3.

(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. Il Piano triennale di intervento straordinario include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41.

3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo nel quale confluiscono il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto per il credito sportivo stipulano una convenzione al fine di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi.

5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi

multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario.

CAPO III

REALIZZAZIONE DI NUOVI STADI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

Art. 4.

(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali)

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo stadio ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

a) su iniziativa del soggetto proponente;
b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di uno stadio o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, e del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

3. Il sindaco, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare

le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che deve necessariamente concludersi entro sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dalla giunta comunale entro trenta giorni. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.179. Resta comunque impregiudicata l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. All'accordo di programma partecipa in ogni caso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo territorialmente competente ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche con riferimento agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n.241.

4. Nel caso in cui l'area su cui debba essere realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere a titolo oneroso l'area in questione, ovvero cedere sempre a titolo oneroso il diritto di superficie della stessa al soggetto proponente, tra-

mite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente della effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia delle entrate sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Art. 5.

(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali)

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione dello stadio, eventualmente inserito in un complesso multifunzionale, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dello stadio o, se ivi inserito, del complesso multifunzionale;

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad atti-

vità sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

d) garantire la massima sicurezza dello stadio, tenuto conto della normativa vigente.

2. Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) previsione di *box* o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

c) massima adattabilità alle riprese televisive;

d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dello stadio.

CAPO IV

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI STADI ESISTENTI

Art. 6.

(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali)

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli stadi esistenti alla data

di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, sulla base di apposita perizia di stima redatta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli stadi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Nella procedura di inserimento nel patrimonio disponibile ai fini della cessione dei diritti reali di cui al presente comma, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia delle entrate sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente allo stadio, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.

4. Nell'atto di cessione dello stadio ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale il comune deve specificare, in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 58, comma 2, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni

d'uso esistenti, dello stadio e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo dello stadio e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

5. Le opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni.

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere con la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.

7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

CAPO V
NORME COMUNI

Art. 7.

(Misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti)

1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di stadi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle città metropolitane e dai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stadi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

2. Al fine dell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di stadi già esistenti sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.

Art. 8.

(Modifiche al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: «una quota» sono inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24»;

b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Mutualità per le categorie inferiori)* - 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;

d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»;

e) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole: «articoli 22» le parole: «, comma 2,» sono soppresse.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

